

## Regolamento sull'attestato federale

### Regolamento sulla verifica delle certificazioni di modulo per il rilascio dell'attestato federale professionale di formatore/formatrice del 3 settembre 1999.

In base agli articoli 51–57 della Legge federale sulla formazione professionale (19 aprile 1978) e agli articoli 44–50 dell'ordinanza sulla formazione professionale (7 novembre 1979), l'organo responsabile ai sensi del sottostante articolo 1 emana il seguente regolamento:

#### 1 DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1 Organo responsabile

- I. Organo responsabile è il seguente sodalizio:

*Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB*  
*Fédération Suisse pour l'éducation des adultes FSEA*  
*Federazione Svizzera per l'educazione degli adulti FSEA*

- II. La competenza di tale organo si estende all'intera Svizzera.

##### Art. 2 Scopo del titolo federale

- I. I titolari dell'attestato professionale federale possiedono le nozioni teoriche e pratiche necessarie per assumersi compiti di responsabilità in attività di formazione per adulti. Nella propria disciplina, in particolare, sanno concepire, progettare, organizzare e tenere corsi per adulti, informare al riguardo ed elaborare strumenti di valutazione; sanno riconoscere e analizzare processi complessi nei gruppi in formazione, intervenire adeguatamente e assistere gli allievi nel processo concreto della formazione e dell'apprendimento.
- II. Questo regolamento indica il titolo federale nelle due forme (maschile e femminile); al solo fine di agevolare la lettura, nel resto del testo si limita a indicare la forma maschile.

#### 2 ORGANIZZAZIONE

##### Art. 3 Composizione della commissione garante della qualità

- I. Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assegnati a una commissione garante della qualità (d'ora in poi "commissione GQ"). Tale commissione, composta da almeno 5 membri, è eletta dall'assemblea dei delegati della SVEB/FSEA per un periodo di 2 anni, in base al criterio di una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche. I suoi membri sono rieleggibili.
- II. Fa parte della commissione GQ un membro del Centro di coordinamento per il sistema modulare in un settore professionale (CECOM).
- III. La commissione GQ si convoca e organizza da sola; essa può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Per le deliberare occorre la maggioranza dei presenti; in caso di parità, decide il voto del presidente.

#### **Art. 4 Compiti della commissione GQ**

- I. La commissione GQ
  - a. emana le disposizioni esecutive per il presente regolamento;
  - b. decide sull'ammissione alla verifica delle certificazioni di modulo;
  - c. verifica le certificazioni di modulo e decide se rilasciare l'attestato professionale;
  - d. tratta domande e ricorsi;
  - e. sorveglia l'osservanza delle direttive sulle modalità di controllo dell'apprendimento nei singoli moduli;
  - f. vaglia periodicamente lo stato di aggiornamento dei moduli, li fa revisionare e fissa, d'intesa con la Centrale svizzera dei moduli (CSM), la durata di validità delle relative certificazioni;
  - g. decide se riconoscere altri attestati o accreditare altre attività svolte;
  - h. riferisce sulla propria attività agli organi superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFPT).
- II. La commissione GQ può delegare singoli compiti e la gestione amministrativa al segretariato del CECOM.

### **3 DOMANDA, AMMISSIONE, SPESE**

#### **Art. 5 Domanda di rilascio dell'attestato professionale**

- I. Alla domanda di rilascio dell'attestato professionale occorre allegare:
  - a. un riepilogo della formazione e della pratica professionale svolta;
  - b. copie degli attestati scolastici e lavorativi richiesti per l'ammissione;
  - c. copie delle certificazioni di modulo o delle corrispondenti attestazioni di equivalenza;
  - d. copia di un documento d'identità con fotografia.
- II. Presentando la domanda, il candidato riconosce questo regolamento e l'annessa guida.

#### **Art. 6 Ammissione**

- I. È ammesso alla verifica delle certificazioni di modulo chi
  - a. dimostra di avere assolto una formazione generale o professionale di almeno 3 anni al livello secondario II (o un curriculum formativo equivalente);
  - b. comprova una pratica di almeno 4 anni a tempo parziale in campo formativo (per un minimo di 300 ore complessive);
  - c. dispone delle certificazioni di modulo richieste o delle corrispondenti attestazioni di equivalenza;
  - d. ha versato entro i termini stabiliti la tassa di verifica.
- II. sull'equivalenza di attestati esteri decide l'UFFT.
- III. la pratica in campo formativo va comprovata con attestazioni dei datori di lavoro o committenti.
- IV. sul riconoscimento parziale della pratica professionale in campi affini alla formazione decide la commissione GQ.

- V. L'eventuale non ammissione alla verifica delle certificazioni di modulo è comunicata al richiedente per iscritto, con una motivazione e con raggugli sui ricorsi (autorità cui ricorrere, termine di presentazione del ricorso). Eventuali documenti mancanti possono essere allegati dal richiedente a posteriori, entro un termine fissato dalla commissione GQ.

#### **Art. 7 Spese**

- I. Presentando la domanda, il richiedente versa la tassa di verifica.
- II. Chi non ottiene l'attestato professionale federale non ha diritto al rimborso della tassa.
- III. Per la stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione dell'apposito registro, l'UFFT riscuote una tassa che è a carico del titolare.

#### **Art. 8 Esclusione**

- I. È escluso dalla verifica chi fornisce consapevolmente dati falsi sulle condizioni di ammissione, presenta certificazioni di modulo conseguite da altri o cerca in altro modo d'ingannare la commissione GQ.
- II. Competente per l'esclusione è la commissione GQ.

#### **Art. 9 Seduta finale di verifica**

- I. Alla seduta in cui la commissione GQ decide sul rilascio dell'attestato professionale federale è invitato il rappresentante dell'UFFT.

### **4 CERTIFICAZIONI DI MODULO RICHIESTE**

#### **Art. 10 Moduli**

- I. Le certificazioni di modulo richieste per il rilascio dell'attestato professionale federale sono elencate nella guida annessa a questo regolamento.
- II. I contenuti dei singoli moduli vagliati dalla C RM e le relative competenze da raggiungere sono fissati rispettivamente nella guida e nei descrittivi di modulo.

#### **Art. 11 Condizioni per il rilascio dell'attestato professionale federale**

- I. La commissione GQ verifica le certificazioni di modulo presentata e decide, in base alle condizioni suddette, se rilasciare o no l'attestato professionale.
- II. Essa rilascia a ogni richiedente un'attestazione di verifica, che deve contenere almeno:
  - a. la decisione positiva o negativa sul rilascio dell'attestato professionale;
  - b. la motivazione dell'eventuale decisione negativa;
  - c. eventuale raggugli sui ricorsi.

#### **Art. 12 Ripetizione**

- I. Se il richiedente non ottiene l'attestato professionale, la commissione GQ gli comunica la prima data possibile per la prossima verifica.

## 5 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

### Art. 13 Titolo e pubblicazione

- I. L'attestato professionale federale è rilasciato dall'UFFT e firmato dal suo direttore nonché dal presidente della commissione GQ.
- II. Il titolare dell'attestato è autorizzato a fregiarsi del seguente titolo protetto:  
  
*Ausbilder/Ausbilderin mit eidgenössischem Fachausweis*  
*Formateur/Formatrice avec brevet fédéral*  
*Formatore/Formatrice con attestato professionale federale*
- III. I nomi dei titolari vengono resi pubblici e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, che è aperto alla consultazione nei limiti delle norme legali sulla protezione dei dati.
- IV. Solo i titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a fregiarsi del titolo protetto. Chi lo fa senza un'attestazione di verifica rilasciata dalla commissione GQ in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a, oppure usa un titolo atto a suscitare l'impressione che le sue certificazioni di modulo siano state sottoposte alla verifica richiesta, è punito con l'arresto o con la multa.

### Art. 14 Ritiro dell'attestato professionale

- I. L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito in modo illegale, riservandosi anche di procedere penalmente.
- II. Contro la decisione dell'UFFT si può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione dei ricorsi del DFE.

### Art. 15 Ricorsi

- I. Contro la decisione di non ammettere alla verifica o di non rilasciare l'attestato professionale si può ricorrere alla commissione GQ, entro 30 giorni dalla notifica, indicando l'oggetto del contendere e la motivazione del ricorso.
- II. Sul ricorso decide in prima istanza la commissione GQ. Contro la sua decisione si può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, all'UFFT.
- III. Contro la decisione in seconda istanza dell'UFFT si può ricorrere alla commissione dei ricorsi del DFE, che decide in via definitiva.

## 6 DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 16 Vacanze, rendiconto

- I. Su proposta della commissione GQ, il comitato direttivo della SVEB/FSEA fissa l'importo delle vacanze per i membri della commissione GQ.
- II. Se non coperte dalla tassa di verifica, dal sussidio federale e da altri stanziamenti, le spese di verifica sono a carico della SVEB/FSEA.
- III. Per la determinazione del sussidio federale, il preventivo e il rendiconto vanno inviati all'UFFT secondo le sue istruzioni.

## 7 DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17 Disposizioni transitorie

- I. La prima verifica delle certificazioni di modulo basata su questo regolamento avrà luogo nel settembre 1999.
- II. Chi nel periodo 1.1.1995 al 31.12.2001 porterà a termine un curriculum formativo certificato dalla FSEA, ottenendo un certificato per formatori di livello 2, potrà presentare domanda di rilascio dell'attestato professionale federale. In tal caso il certificato di livello 2 verrà equiparato alle certificazioni di modulo richieste dall'articolo 10, paragrafo 1.

### Art. 18 Entrata in vigore

- I. Questo regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Dipartimento federale dell'economia. Dell'esecuzione è incaricata la SVEB/FSEA.

## 8 PROMULGAZIONE

Zurigo e Losanna, 28.04.1999

*Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung SVEB*  
*Fédération Suisse pour l'éducation des adultes FSEA*  
*Federazione Svizzera per l'educazione degli adulti FSEA*

La presidente: Anita Calonder Gerster  
Il direttore: Dott. André Schläfli

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 3 settembre 1999

Dipartimento federale dell'economia, DFE  
sig. Pascal Couchepin, Consigliere Federale